

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 271

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLTENI, BELOTTI, BIANCHI, CAVANDOLI, ANDREA CRIPPA, FEDRIGA, FRASSINI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, LUCCHINI, MATURI, MOLINARI, RIBOLLA, TOMBOLATO, ZOFFILI

Modifiche al codice penale, alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico nonché in materia di uso legittimo di mezzi di coazione fisica da parte del pubblico ufficiale, e altre disposizioni riguardanti l'assegnazione di videocamere alle Forze di polizia

Presentata il 23 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Al fine di garantire l'ordine pubblico a beneficio di ogni cittadino che partecipa pacificamente alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, appare opportuno estendere le disposizioni della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, anche alle riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico; ciò assicurerebbe la certezza della pena e il deflazionamento del carico di lavoro per gli uffici giudiziari requirenti e giudicanti.

Attualmente non è infrequente che i colpevoli di reati quali il travisamento (articolo 5 della legge n. 152 del 1975) e la partecipazione a cortei o manifestazioni con armi atte ad offendere (articolo 4 della legge n. 110 del 1975) vengano denunciati in stato di libertà anche sessanta o settanta volte, in quanto per le descritte tipologie di reato è previsto l'arresto facoltativo (articolo 381 del codice di procedura penale) e non quello obbligatorio. Tale sostanziale « impunità » determina due effetti molto negativi: vanifica il principio della certezza

della pena e origina in maniera subdola una « sorta di istigazione al reato ». Inoltre, attraverso l'applicazione della legge n. 401 del 1989, si introdurrebbe un divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, esattamente come oggi avviene già per quelle sportive (divieto di accedere alle manifestazioni sportive – DASPO), oltre all'applicazione dell'istituto dell'arresto differito anche in modo da estendere la possibilità del fermo, fuori dai limiti della flagranza, fino a quarantotto ore dall'avvenuto illecito, purché risulti impossibile procedere all'arresto immediato e la prova del commesso reato emerga inequivocabilmente da documentazione video fotografica, anche per i fatti reato commessi durante le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Con i primi sei articoli della presente proposta di legge si attua quanto riferito, attraverso modifiche alla legge n. 401 del 1989.

Inoltre si mira a stabilire che l'uso dei mezzi di coazione fisica, ai sensi dell'articolo 53 del codice penale, da parte del pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso di tali mezzi, è in ogni caso legittimo e ammesso quando egli vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza, sia attiva che passiva, all'autorità. L'introduzione di tale specificazione (ossia è sempre

ammesso l'utilizzo di mezzi di coazione fisica quali: sfollagente, *spray* urticanti, idranti e altro, garantendo la non punibilità del pubblico ufficiale) consente alle Forze dell'ordine di operare con più serenità nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, rimanendo all'inverso inalterato l'uso di armi.

Da ultimo si ritiene utile prevedere una norma, sulla base di quanto già oggi è stato predisposto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in via sperimentale, per il personale dei reparti mobili in merito all'introduzione sulle divise delle Forze di polizia di telecamere, che renda tale misura definitiva. L'introduzione dell'« occhio elettronico » sulle divise dei poliziotti è un'operazione di trasparenza che risponde a coloro che chiedono giustizia e la verità non può che assicurarsi mediante strumenti che consentano la riproduzione di quanto realmente accaduto.

In questo modo durante i cortei e le manifestazioni sportive è possibile, da un lato, produrre una prova in giudizio e, dall'altro lato, assicurare che la prova faccia fede fino a querela di falso, anche al fine di applicare la norma dell'arresto differito a coloro che commettono reati durante manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica al titolo e dell'articolo 6 della legge
13 dicembre 1989, n. 401)*

1. Al titolo della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: « manifestazioni sportive » sono sostituite dalle seguenti: « manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ».

2. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — *(Divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive)* — 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, ovvero che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni che si

svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ovvero tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.

2. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

3. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'interessato, di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al citato comma 1.

4. La notifica della prescrizione di cui al comma 3 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.

5. La prescrizione di cui al comma 3 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale, o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni se l'interessato è persona minore di età, competente con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio della questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari o al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio. Le prescrizioni imposte cessano di avere effi-

cacia se il pubblico ministero, con decreto motivato, non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

6. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

7. Il divieto di cui al comma 1 e la prescrizione di cui al comma 3 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. La prescrizione di cui al citato comma 3 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.

8. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 3 è punito con la reclusione da due a tre anni e con la multa da 20.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive adottato dalle competenti autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.

9. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 8 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ovvero durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni, il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la sanzione accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *a*), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza

non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo di cui al presente comma non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

10. Nei casi di cui ai commi 3, 8 e 9, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 3 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate ».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. L'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

« Art. 6-bis. — *(Lancio di materiale pericoloso e scavalcamiento durante le manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive)* — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancella-

zione della manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o una separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione della manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva ».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. L'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

« Art. 6-ter. — *(Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive)* — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione stessa e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 euro a 5.000 euro ».

Art. 4.

*(Modifica dell'articolo 6-quater della legge
13 dicembre 1989, n. 401)*

1. L'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

« Art. 6-quater. — *(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive)* — 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le pene previste dai citati articoli 336 e 337 del codice penale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del testo unico dei cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale od operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro ».

Art. 5.

*(Modifica dell'articolo 6-quinquies della legge
13 dicembre 1989, n. 401)*

1. L'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

« Art. 6-quinquies. — *(Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive)* — 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-*quater* del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, è punito con le pene previste dal citato articolo 583-*quater* del codice penale ».

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. L'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — *(Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive)* — 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito ai sensi dei commi 2 e 3 per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

2. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto

ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui agli articoli 6, commi 1 e 8, 6-*bis*, comma 1, e 6-*ter* della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 9 del citato articolo 6.

3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

4. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 2 del presente articolo e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 9 dell'articolo 6 della presente legge, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 dicembre 2022 ».

Art. 7.

(Modifica dell'articolo 583-quater del codice penale)

1. L'articolo 583-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 583-*quater*. — *(Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di*

manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive) – Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni ».

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41)

1. L'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Art. 2-ter. – *(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico)* – 1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori o dei partecipanti e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque emanato.

2. Fermi restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richie-

sto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

3. I soggetti responsabili dell'impianto sportivo ovvero della manifestazione pubblica o aperta al pubblico incaricati dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constatata la mancanza dei requisiti per taluni degli interessati, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo ai medesimi soggetti responsabili ».

Art. 9.

(Modifica dell'articolo 53 del codice penale)

1. L'articolo 53 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 53. — *(Uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica)* — Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 51 e 52, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata o sequestro di persona.

In ogni caso non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso di mezzi di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza attiva o passiva all'autorità.

Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano, altresì, a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presta assistenza.

La legge determina gli altri casi nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica ».

Art. 10.

(Assegnazione di videocamere alle Forze di polizia)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico nonché durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare le manifestazioni medesime e il territorio. La registrazione effettuata con le telecamere in dotazione alle Forze di polizia attribuisce valore di prova, ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile, ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte, a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0003980